

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

SENATO ACCADEMICO	22.4.1997; 18.2.2003; 17.1.2006
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.4.1997; 4.3.2003; 19.12.2005
DECRETO RETTORALE	453/AG dd. 8.5.1997; 394/2003 dd. 12.3.2003; 273/2006 dd. 16.2.2006
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni del Rettore vengono indette ogni triennio accademico dal Decano dell'Università con la convocazione del Corpo elettorale.

In via ordinaria le elezioni devono tenersi nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.

Art. 2 Indizione delle elezioni nel caso di anticipata cessazione del Rettore.

In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio e fissa le modalità di svolgimento con sistema telematico o cartaceo. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore.

Art. 3 Corpo elettorale.

Il Corpo elettorale è composto da tutti professori ordinari, straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli studenti; da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

Art. 4 Elettorado passivo.

Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno dell'Università.

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà, dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Il Rettore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta.

Art. 5 Convocazione del Corpo elettorale e fissazione della data delle elezioni; formazione della Commissione elettorale.

La convocazione del Corpo elettorale composto dagli aventi diritto di cui all'art. 3 è effettuata dal Decano in tempo utile per il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, 2° comma che precede.

La convocazione del Corpo elettorale determina le modalità di svolgimento con sistema cartaceo o telematico, la fissazione della sede ove avranno svolgimento le elezioni del Rettore, giorni ed orari previsti, nonché l'invito alla presentazione delle candidature e dei programmi in occasione dell'assemblea del Corpo elettorale.

Il Corpo elettorale designa un Presidente ed un Segretario per lo svolgimento dei suoi lavori.

Il Corpo elettorale elegge i membri effettivi della Commissione elettorale della quale devono far parte un professore ordinario, un associato, un ricercatore; un componente del Consiglio degli studenti ed uno dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore. Il Corpo elettorale elegge altresì alcuni membri supplenti della Commissione elettorale che subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o impedimento di quest'ultimi. E' Presidente della Commissione elettorale il professore ordinario designato dal Corpo elettorale.

Nel caso di svolgimento con sistema telematico la Commissione elettorale viene coadiuvata da un tecnico o un suo supplente con specifiche conoscenze informatiche che consentano il corretto utilizzo delle procedure. Entrambi i tecnici sono designati dal Direttore Amministrativo.

La Commissione elettorale viene nominata con decreto rettorale.

La Commissione elettorale designa nel suo ambito il Segretario.

La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali ed agli scrutini.

Art. 6 Lista degli appartenenti al Corpo elettorale.

L'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo elettorale è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse, rispettivamente presso il competente ufficio dell'Amministrazione centrale e presso la Commissione elettorale. E' altresì consultabile su pagina WEB dell'Ateneo.

La lista degli elettori e le schede elettorali cartacee sono predisposte dall'amministrazione.

Le schede elettorali cartacee devono prevedere unicamente una casella bianca nella quale gli elettori potranno indicare il cognome e nome per i casi di omonimia od il solo cognome del candidato prescelto.

In caso di voto mediante procedura telematica si applicano le modalità di cui all'art. 9.

Art. 7 Espressione del voto.

Nello stesso giorno della votazione, ai fini della loro validità, tutte le schede elettorali cartacee devono essere siglate da un membro della Commissione elettorale.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

Il voto è segreto.

In caso di voto mediante procedura telematica si applicano le modalità di cui all'art. 9.

Art. 8 Verbale delle operazioni elettorali.

Delle operazioni elettorali con modalità cartacea viene redatto verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

A conclusione dello scrutinio, i risultati della votazione e delle operazioni elettorali devono essere riportati nel verbale firmato in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione elettorale. Il verbale deve essere immediatamente trasmesso al Rettore unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto contenente le firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme alle schede.

In caso di voto mediante procedura telematica si applicano le modalità di cui all'art. 9.

Art. 9 Voto mediante procedura telematica

Qualora all'atto dell'indizione delle elezioni ai sensi dell'art. 5 venga stabilito di procedere alle consultazioni mediante sistema telematico, le procedure di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 relative alle schede elettorali, all'espressione del voto ed al verbale delle operazioni elettorali, sono sostituite dalle operazioni seguenti:

- a) accertamento, a cura di un membro della Commissione elettorale, dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nonché della sua identità nell'apposita lista;
- b) consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- c) firma dell'elettore per ricevuta del certificato elettorale;
- d) accesso dell'elettore ad una postazione di voto e, dopo la digitazione dei codici segreti, espressione da parte dell'elettore di una sola preferenza ovvero di scheda bianca;
- e) verifica da parte di un membro della Commissione elettorale dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio.

Al termine della votazione la Commissione elettorale procede immediatamente alle operazioni di scrutinio.

Il Presidente della Commissione elettorale accerta la rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dall'elenco degli elettori ed il numero risultante dal sistema telematico.

Il Presidente della Commissione elettorale, tramite l'inserimento della propria smartcard, preleva i voti dall'urna, li decodifica e stampa il risultato.

A conclusione dello scrutinio i risultati della votazione vengono riportati nel verbale cartaceo delle operazioni elettorali sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Il verbale cartaceo ed il supporto informatico contenente i dati acquisiti, vengono trasmessi al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione centrale esclusivamente al termine di tutte le operazioni.

Qualora per ragioni di natura tecnica si verifichi un impedimento nella votazione con sistema telematico per un tempo ininterrotto superiore ai sessanta minuti, il Presidente della Commissione elettorale, attesta il momento dell'interruzione e stabilisce la sospensione della votazione che viene proseguita nel giorno immediatamente successivo con durata non inferiore all'intervallo temporale compreso fra il momento dell'interruzione e l'orario di chiusura del seggio del giorno precedente. Della sospensione della votazione e della sua prosecuzione nel giorno immediatamente successivo viene data tempestiva pubblicità nelle forme idonee anche tramite WEB.

Art. 10 Nomina del Rettore

Il Rettore eletto viene nominato con decreto del Ministro.